REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MARSALA


SEZIONE CIVILE E LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente

TRA



Vincenzo La Cava (avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI (C.F. 80003400811), in persona del dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Serena Montanti, funzionario ministeriale in servizio presso l'Ambito territoriale per la provincia di Trapani (usptp@postacert.istruzione.it)

RESISTENTI

OGGETTO: assegnazione temporanea

MOTIVI DELLA DECISIONE

docente di scuola media superiore attualmente in servizio presso

all'assegnazione della medesima presso una scuola nel Comune di Messina, ovvero altra in un Comune vicino al domicilio del nucleo familiare.

Ha infatti esposto:

- di essere madre di , nato il
- che il marito presta la propria attività lavorativa presso l'Università degli studi di Messina;
- di aver presentato domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 bis negativamente riscontrata
- di aver ottenuto l'assegnazione provvisoria per l'a.s. in corso presso l'I.I.S.

 (ME) (sicchè la domanda cautelare è stata rinunciata;

considerata la sussistenza di posti vacanti e disponibili nell'ambito territoriale di Messina, ha contestato il diniego della P.A..

Il MIM si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

L'art. 42 bis dlgs 151/2001 prevede che "il genitore con figli minori fino a 3 anni di età dipendente dalla P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, dlgs 165/01 e successive modificazioni può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda".

Tale disposizione prevede per i dipendenti pubblici una forma di mobilità temporanea volta a ricongiungere i genitori del bambino favorendo la loro presenza nei primi anni di vita del proprio figlio. Rientra tra le norme dettate a tutela dei valori costituzionalmente garantiti dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione inerenti alla famiglia, principale formazione sociale nella quale si forma la persona umana (cfr. Cons. Stato n. 8180/2020). In particolare, tutela la cura dei figli minori con meno di tre anni d'età con entrambi i genitori

In ordine al requisito sub. n. 4, il MIM nulla ha provato in ordine all'effettività delle ragioni poste a base del dissenso manifestato dalla Amministrazione di destinazione, rilevandosi comunque la specialità della disposizione invocata dalla ricorrente.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

- 1) Accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione provvisoria ex art. 42 bis d.lgs. 151/01 e succ. mod. in provincia di Messina;
- 2) Ordina per l'effetto al MIM di provvedere all'assegnazione temporanea della ricorrente presso una delle sedi di servizio, con posizione retributiva corrispondente alla sua, della Provincia di Messina, ponendo in essere tutti i provvedimenti consequenziali;
- 3) Condanna il MIM al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in favore

Marsala, 19.11.2024

IL GIUDICE -Cinzia Immordino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Cinzia Immordino** in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.